

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE PER LA CERTIFICAZIONE FINALE E INTERMEDIA E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA 19 GIUGNO 2003.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 21 dicembre 1978 n. 845;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il d.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/99;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e i successivi protocolli d'intesa siglati tra le singole Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il MIUR e il MLPS e tra singole Regioni e Direzioni Scolastiche Regionali;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

Visto lo schema di decreto legislativo concernente il "Diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53" adottato in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2004;

Tenuto conto degli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010;

Vista la proposta di decisione relativa al quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), presentata al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione delle Comunità europee il 17 dicembre 2003;

Considerata la necessità di definire le condizioni per il riconoscimento, a livello nazionale e comunitario, dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, previsti dal citato accordo 19 giugno 2003;

Sancisce il seguente accordo

tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, nei termini sotto indicati:

Premesso che si conviene sui seguenti principi generali:

- la validità del presente accordo, limitatamente all'attuale fase transitoria e in attesa della completa attuazione di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo citato in premessa, adottato, in lettura preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2004 ;
- la riconduzione dei dispositivi di certificazione e di riconoscimento dei crediti nel quadro della normativa vigente nei distinti sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, e la loro integrazione per la salvaguardia dell'unitarietà del sistema educativo;
- la predisposizione di un dispositivo unitario per il riconoscimento dei crediti per tutti gli studenti;
- l'assunzione di modalità e dispositivi in sintonia con la realizzazione del quadro unico europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni (Europass), di cui alla proposta richiamata in premessa;
- il riconoscimento del diritto di ogni studente alla spendibilità dei crediti formativi acquisiti nei sistemi di istruzione e formazione professionale a livello nazionale, previa valutazione dell'istituzione scolastica o formativa cui intende accedere, anche nel quadro delle intese previste dall'art. 6 del d.P.R. n. 257/2000;
- la necessità di sostenere gli studenti che frequentano i percorsi triennali di cui all'accordo 19 giugno 2003, ai fini di favorirne il passaggio tra i sistemi formativi, anche attraverso modalità di recupero degli eventuali debiti nonché per la prosecuzione degli studi;
- la necessità di definire misure che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, facilitino la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori agli studenti che abbiano conseguito la qualifica professionale a conclusione dei percorsi previsti dal citato accordo, anche attraverso modalità di riconoscimento dei crediti per l'accesso agli esami di Stato, limitatamente agli ordini di studi ove sono previsti al termine del III anno.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE CONCORDANO CHE:

- 1) al fine di agevolare la comprensione reciproca tra i sistemi formativi, si fa riferimento al "Glossario per l'educazione degli adulti", realizzato dall'INVALSI e dall'ISFOL, che ne curano l'aggiornamento in relazione agli sviluppi del quadro normativo comunitario e nazionale, soprattutto in materia di trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) nonché di riconoscimento dei crediti e di qualità della formazione;
- 2) per il passaggio dal sistema dell'istruzione al sistema della formazione professionale e viceversa, nell'attuazione degli accordi territoriali di cui al punto 7 dell'accordo quadro 19 giugno 2003 rientrano iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche e formative per facilitare i passaggi degli studenti tra i sistemi, anche attraverso apposite attività didattiche che abbiano l'obiettivo di favorire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta;
- 3) ai fini della spendibilità, in ambito nazionale, della certificazione delle qualifiche professionali, rilasciate dalle Regioni, a conclusione dei percorsi di cui al citato accordo viene adottato il modello di cui all'allegato A, ferme restando le eventuali determinazioni delle Regioni in merito alla sua integrazione. Esso è definito sulla base di quello già sperimentato dalle Regioni con riferimento al decreto del Ministero del lavoro 12 marzo 1996 relativo all' "Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle Regioni e Province Autonome";
- 4) gli studenti che interrompono i citati percorsi prima di conseguire la qualifica, è rilasciata la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite;
- 5) le certificazioni, finali ed intermedie, attestano le competenze acquisite, con riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base già individuati con l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
- 6) per favorire il riconoscimento unitario dei crediti in ingresso al percorso formativo scelto dallo studente, ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale al sistema dell'istruzione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 257/2000. A tal fine, per sostenere i passaggi, gli Uffici scolastici regionali e le Regioni possono definire, in via sperimentale, ambiti di equivalenza che costituiscono un riferimento per le Commissioni previste dal citato art. 6;
- 7) per favorire il riconoscimento unitario dei crediti in ingresso al percorso formativo scelto dallo studente, ai fini del passaggio dal sistema dell'istruzione a quello della formazione professionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare un dispositivo condiviso, che possa costituire il comune riferimento in ambito nazionale.



Repubblica italiana

(logo) Regione/Provincia Autonoma

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE*

**Berufsbezeichnungszeugnis
Attestation de qualification professionnelle
Vocational training certificate**

Conseguito in

PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

**EXPERIMENTELLE WEGE IN DEM BEREICH DES SCHULSYSTEMS UND DER BERUFSBILDUNG
COURS EXPÉRIMENTAL DE ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONELLE
EXPERIMENTAL PATHS OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING**

(CONFERENZA STATO REGIONI, CITTA' E AUTONOMIE LOCALI - ACCORDO QUADRO 19 GIUGNO 2003)

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA / Qualifizierungsbezeichnung /
Dénomination de la qualification / Qualification level denomination

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualifizierungsniveau / Niveau de qualification /
Qualification level

Europeo: Secondo livello (Decisione del Consiglio 85/368/CEE)
Auf europäischer Ebene: Zweites Niveau (Entscheidung des Rates 85/368/CEE) /
Au niveau européen: second niveau (Décision de Conseil 85/368/CEE)
European level: Second level (Decision of the Council 85/368/EEC)

CONFERITO AL CANDIDATO / Dem Kandidaten erteilt / Attribué au candidat / Awarded to
candidate

Nat_ a _____ il _____
Geboren in / Né à / Born in _____ Am / Le / On _____

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA / Berufsbildungsanstalt oder Bildungsorganisation /
Organisation ou structure de formation / Vocational training structure-organization

SEDE / Sitz / Lieu / Town _____

Data / Datum / Date / Date _____ Firma /Unterschrift/ Signature/ Signature

N° 000 20.....
Ai sensi della legge n. 845/78

* Il presente attestato ha validità nazionale
Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig / Cette attestation est valable au niveau national /
This certificate has national recognition

1 – Denominazione del corso / Bezeichnung des Kurses / Dénomination du cours / Name of the course

2 – Settore-Area professionale di riferimento (codice e denominazione ISTAT delle attività economiche) / Sektor-Berufsbereich/ Secteur-Domaine professionnel de référence/ Sector-Vocational Area of Reference

3 – Profilo professionale / Berufskategorie / Profil professionnel / Vocational profile

3.1 – Denominazione del profilo _____

3.2 – Riferimento alla Classificazione delle Professioni ISTAT

4 – Durata del corso / Dauer des Kurses / Durée du course / Length of the course

anni / Jahre / années / years _____

mesi / Monate / mois / months _____

ore / Stunden / heures / hours _____

5 – Competenze acquisite / Erworbene Kompetenzen / Compétences acquises / Acquired competences

5.1- di base / Allgemeine Inhalte / Contenus de base / Basic contents

- didattica dedicata (in ore) / in tedesco/
in francese/in inglese) _____

5.2- tecnico-professionali e trasversali / Technische und berufliche Inhalte und Transversale Inhalte / Contenus tecnico-professionnels et Contenus transversaux / Technical-professional contents and Transversal contents

- didattica dedicata (in ore) / in tedesco/
in francese/in inglese) _____

6 – Percorso formativo / Bildungskurse/Cours de formation/Educational pathways

6.1- Contenuti del corso / Inhalte des Kurses / Contenus du cours / Contents of the Course

6.2- Tirocinio / Lehre und praktische Ausbildung / Stage / Apprenticeship

- durata (in ore) / Dauer (*in Stunden*) /
durée (*en heures*) / length (*in hours*) _____
- nome dell'organizzazione / Name der Organisation /
Nom de l'organisation / Name of the organisation _____
- sede di svolgimento / Ort und Sitz der Lehre / Lieu
d'apprentissage / Location of apprenticeship _____

6.3- Altre esperienze pratiche / Andere praktische Erfahrungen / Autres expériences pratiques /

Other practical experiences

- durata (in ore) / Dauer (*in Stunden*) /
durée (*en heures*) / length (*in hours*) _____
- modalità / Bedingungen / Modalités / Conditions _____
- contesto di attuazione / Kontext / Contexte / Context _____

7 – Tipo di prove di valutazione finale / Typologie der Abschlußprüfungen / Type d'épreuves d'évaluation finale / Final evaluation tests

- ◆ Colloquio / Kolloquium (mündlich) / Entretien / Oral exam
- ◆ prove scritte / Schriftliche Prüfungen / épreuves écrites / written test
- ◆ prova pratica o simulazione / Praktische Prüfung oder Simulierung /
épreuve pratique ou simulation / Practical test or simulation
- ◆ altro / Anderes / Autre / Other

8 – Annotazioni integrative / Ergänzende Bemerkungen / Notes complémentaires / Other comments

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello di attestato di qualifica è adottato, in via sperimentale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003, allo scopo di favorirne la trasparenza dei percorsi e di armonizzare, a livello nazionale, il formato degli attestati, in coerenza con le indicazioni dell'Ue.

Livello di qualificazione.

L'attestato corrisponde, di norma, al secondo livello della classificazione dell'Ue, con riferimento alla Decisione del Consiglio 85/368/CEE relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri.

1 - Denominazione del corso

Inserire il nome del corso anche se identico alla denominazione della qualifica.

2 - Settore/Area professionale di riferimento

Indicare l'attività economica secondo i codici e le denominazioni previste dalla classificazione ATECO-2002 (Classificazione delle Attività Economiche) dell'ISTAT.

3 - Profilo professionale

3.1 - Denominazione del profilo - Descrivere sinteticamente le attività e le competenze inerenti la qualifica.

3.2 - Riferimento alla classificazione ISTAT delle professioni - Inserire il riferimento al codice e alla denominazione previsti dalla Classificazione delle Professioni dell'ISTAT - CP-2001 (dal IV al VII gruppo).

4 - Durata del corso

Indicare la durata del corso in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.

5 - Competenze acquisite

Ai fini della certificazione, con il termine "competenze", sono indicati gli esiti formativi.

Elencare distintamente le competenze di base e le competenze tecnico-professionali e trasversali. Indicare inoltre il numero di ore complessivamente dedicate all'acquisizione delle stesse.

5.1 - Di base

Riguardano le competenze acquisite in relazione alle aree dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica, previste dal documento tecnico allegato all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004.

5.2 - Tecnico/professionali e Trasversali (non essendo prevista una didattica dedicata, l'acquisizione delle competenze trasversali andrà descritta unitamente alle competenze tecnico/professionali)

Riguardano:

- a. le competenze acquisite in relazione ai contenuti direttamente connessi alla qualifica.
- b. le competenze acquisite (comunicative, relazionali, di *problem solving*, ecc...), che consentono allo studente di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace.

6 - Percorso formativo

6.1 - *contenuti*: va riportata la struttura del piano di studio seguito dallo studente, con riferimento ai contenuti essenziali

6.2 - *tirocini*: lo stage è da comprendere all'interno di tale voce

6.3 - *altre esperienze pratiche*: Definire il tipo di esperienza pratica svolta all'esterno della struttura formativa (es. visite aziendali, altro specificare...)

Annotazioni integrative: aggiungere ulteriori informazioni che contribuiscono a migliorare la trasparenza dei percorsi formativi (es. metodologie didattiche, architettura dei corsi, modularità, formazione a distanza, autoistruzione, docenza, ecc.).



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFF. I

ORDINANZA MINISTERIALE

Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO l'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, regolamento di attuazione dell'art.68 della legge n.144/1999;

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, ed, in particolare, l'art.205 ;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA l'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e di istruzione secondaria superiore per l'anno 2000-2001;

VISTO il Decreto ministeriale n. del , adottato di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono stati approvati i modelli di "certificato di riconoscimento dei crediti", relativi al passaggio ai corsi di istruzione secondaria superiore;

SENTITA la Conferenza unificata

ORDINA

Art.1

(Oggetto dell'ordinanza)

1. Il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, previsto dall'art 6 del D.P.R. n.257/2000, citato nella premessa, è

disciplinato dalle norme della presente Ordinanza, che modificano le norme dell'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, riguardanti l'accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità e integrativi, mentre rimangono confermate le altre disposizioni della medesima ordinanza.

Art. 2 (Destinatari)

1. I giovani in età di obbligo formativo possono accedere, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.257/2000, ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto di attività lavorativa o per autoformazione, previa valutazione delle stesse da parte della commissione prevista nel medesimo articolo 6. Detta commissione individua, inoltre, la classe nella quale gli interessati possono essere proficuamente inseriti.
2. Per il passaggio al biennio terminale degli Istituti professionali e degli Istituti d'arte rimane fermo il disposto dell'art.191, comma 6, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, per il quale ai corsi successivi alla qualifica professionale e alla licenza di maestro d'arte sono ammessi coloro che sono in possesso del relativo diploma. Pertanto, la Commissione di cui al comma 1, nei confronti dei giovani sprovvisti del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro d'arte, delibera l'ammissione al relativo esame di Stato previa valutazione dei crediti, rilasciando apposita certificazione, ai sensi dell'art.5, comma 2, della presente ordinanza.
3. Gli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, limitatamente ai destinatari della presente ordinanza, possono svolgersi anche in corso d'anno, per documentati motivi valutati dalla commissione di cui al comma 1.
4. Ai fini di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone, sono destinatari della presente ordinanza anche coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Art. 3 (Domanda di passaggio)

1. I giovani di cui al precedente art.2, ai fini dell'accesso al sistema dell'istruzione, presentano apposita domanda all'istituto prescelto, allegando la documentazione ritenuta utile per la valutazione, da parte della Commissione di cui all'art.4, delle competenze, conoscenze e abilità possedute.
2. Le istituzioni scolastiche predispongono un modello di domanda coerente con il modello di certificazione di cui all'articolo 5.
3. La Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata.
4. Per la presentazione della documentazione valgono le norme del D.P.R.n.445/2000.

Art. 4 (Commissioni)

1. All'inizio di ciascun anno scolastico ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, è costituita, Ai sensi del D.P.R.n.257/2000, art. 6, comma 1, presso la singola istituzione scolastica di istruzione secondaria superiore interessata o, in caso di costituzione di rete di scuole, presso l'istituzione a tal fine designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete, un'apposita commissione che, sulla base della documentazione presentata, in relazione all'indirizzo di studi valuta le competenze e le abilità acquisite dai giovani di

- cui all'art. 2, riconosce e attesta i relativi crediti, individua la classe alla quale gli interessati possono chiedere l'iscrizione e, nei casi di cui all'art.2, comma 2, ammette gli interessati agli esami di Stato di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte.
2. La Commissione è composta da docenti designati dal collegio dei docenti in relazione alle valutazioni da effettuare. In caso di costituzione di rete di scuole, la Commissione è composta da docenti designati dai collegi dei docenti delle scuole facenti parte della rete. Della commissione fanno parte, inoltre, esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione di funzioni in materia di formazione professionale a norma del decreto legislativo 31/3/1998, n.112, art. 143, comma 2, dall'amministrazione provinciale.
 3. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti facenti parte della Commissione circa la documentazione da esaminare, nomina gli esperti di cui al comma 2. Gli esperti in questione sono considerati commissari a pieno titolo.
 4. La commissione è costituita con provvedimento del dirigente scolastico dell'istituto interessato ovvero con provvedimento del dirigente della istituzione scolastica della rete designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete stessa.
 5. La composizione della commissione può essere variata nel corso dell'anno in relazione alle valutazioni da effettuare.
 6. La commissione nomina un presidente tra i componenti designati dal collegio dei docenti.
 7. Il presidente della commissione sceglie un componente quale segretario con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.
 8. La valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati dalla Commissione in relazione agli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso a cui il giovane aspira essere inserito.

Art. 5 (Certificazione)

1. La certificazione, di cui al modello A) approvato con D.M. _____, citato in premessa, contiene l'indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l'ammissione alla classe che la commissione ha individuato sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati. La certificazione contiene, altresì, l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la frequenza di corsi di recupero, nel primo anno di inserimento. L'integrazione riguarda competenze il cui raggiungimento non pregiudica, a giudizio della Commissione, l'inserimento nella classe individuata dalla Commissione stessa.
2. La certificazione, di cui al modello B) approvato con D.M. _____, citato in premessa, contiene l'indicazione dell'ammissione agli esami di qualifica o agli esami di licenza di maestro d'arte, anche presso altri istituti del medesimo indirizzo. L'ammissione agli esami di qualifica è accompagnata da un voto, espresso in centesimi, equivalente allo scrutinio finale di ammissione previsto dall'art. 27, comma 6 dell'O.M. n. 90/2001.
3. Per le prove di esame di qualifica valgono le norme indicate nel citato art. 27 dell'O.M. n.90/2001.
4. I certificati di cui al primo comma hanno valore soltanto ai fini dell'iscrizione alla classe per cui sono stati rilasciati, anche presso altre istituzioni scolastiche dello stesso indirizzo.

Art.6
(Giovani in situazione di handicap)

1. Per i giovani in situazione di handicap che presentano attestazioni di percorsi in base ad un Piano Educativo Individualizzato differenziato viene rilasciata la certificazione secondo le indicazioni specifiche contenute nei citati modelli A) e B).
2. La commissione, al fine della predisposizione degli eventuali accertamenti di cui all'art.5, primo comma, tiene conto della situazione documentata di handicap degli interessati, anche con l'uso di particolari strumenti didattici individuati dalla Commissione
3. Ai fini di cui al secondo comma, la Commissione può avvalersi di personale esperto, nominato dal Dirigente scolastico.

Art.7
(Iscrizioni e frequenza)

1. Per l'iscrizione e la frequenza dei giovani di cui alla presente ordinanza ministeriale si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, valuta la possibilità di iscrizione alla classe indicata nella certificazione anche in corso d'anno.

La presente Ordinanza è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali*

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al 18° anno di età;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie locali 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza di attività formative in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO l'accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;

CONSIDERATA la necessità di favorire il raccordo tra i sistemi formativi, attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli allievi;

SENTITA la Conferenza unificata nella riunione del....

decreta

Art. 1

1. Ai sensi del D.P.R. n. 257, art. 6, comma 3, sono approvati i seguenti modelli di certificazione, di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente decreto:
 - modello A: è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore, con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d'arte. Il relativo certificato è valido in ambito nazionale per l'ammissione alla classe del tipo e dell'indirizzo di istituto per il quale è stato rilasciato.
 - modello B: è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte. Il relativo certificato è valido in ambito nazionale con riferimento all'indirizzo per il quale è stato rilasciato.
2. I certificati redatti secondo i modelli di cui al comma 1, sono rilasciati a domanda degli interessati dalle Commissioni di cui al D.P.R. n. 257/2000, art. 6.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Letizia Moratti

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Roberto Maroni



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE RILASCIAM IL CERTIFICATO)

**CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER IL
PASSAGGIO AI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**
(D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, art. 6)

Rilasciato a

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

ai fini del passaggio alla classe dell'Istituto.....

.....

Indirizzo (specificare l'indirizzo o la specializzazione)

.....

IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALIDITA' NAZIONALE

LA COMMISSIONE

sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate

**RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE
ESSENZIALI PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI**

CREDITI RICONOSCIUTI CON L'INDICAZIONE
DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO⁽²⁾

AMBITI DI ACQUISIZIONE⁽³⁾

E ATTESTA

che il Sig. ha le competenze per l'ammissione
- all'esame di qualifica dell'istituto professionale.....

(indirizzo)

con un punteggio di ammissione di...../100

oppure⁴

- all'esame di Licenza di Maestro d'Arte.....

(indirizzo)

>>>>>>>>>

oppure per i giovani in situazione di handicap (articolo 104/92)

E ATTESTA

che il Sig. ha le competenze riferite al Piano Educativo
Individualizzato differenziato per l'ammissione

- all'esame di qualifica dell'istituto professionale.....

(indirizzo)

con un punteggio di ammissione di...../100

oppure⁴

- all'esame di licenza di Maestro d'Arte

(indirizzo)

>>>>>>>>>



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE RILASCI IL CERTIFICATO)

**CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER IL
PASSAGGIO AI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, art. 6)**

Rilasciato a

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

ai fini del passaggio alla classe dell'Istituto.....

.....

Indirizzo (specificare l'indirizzo o la specializzazione)

.....

IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALIDITA' NAZIONALE

LA COMMISSIONE

sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate

**RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE
ESSENZIALI PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI**

CREDITI RICONOSCIUTI CON L'INDICAZIONE
DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO ⁽²⁾

AMBITI DI ACQUISIZIONE ⁽³⁾

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

E ATTESTA

che il Sig. ha le competenze per l'ammissione alla frequenza della
classe dell'Istituto
(tipologia-indirizzo o specializzazione)

con le seguenti integrazioni: ⁽⁴⁾

oppure per i giovani in situazione di handicap (legge 104/92)

E ATTESTA

che il Sig. può essere ammesso alla frequenza con un Piano
Educativo Individualizzato differenziato relativo alla classe
dell'Istituto (tipologia-indirizzo o specializzazione)
con le seguenti misure di accompagnamento ⁽⁵⁾

